

VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per i Soggetti Beneficiari delle proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale finanziate nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste a valere sul PNRR - M1.C3 – Misura 2 – Inv. 2.2

FAQ – Frequently Asked Question - 4

1. Come comportarsi in caso di ricevimento di una domanda di erogazione da parte del destinatario di un contributo contenente un pagamento con F24 (nel caso di specie relativo a spese tecniche)?

È ammessa la possibilità di rendicontare il versamento della ritenuta d'acconto mediante F24, purché costituisca un costo per il beneficiario (non compensato) ed il sostituto d'imposta sia correttamente individuato ai sensi degli artt. 23 e ss. D.P.R. 600/1973.

In sede di rendicontazione, si richiederà al destinatario del contributo la trasmissione dell'F24 unitamente ad una dichiarazione di riconduzione della ritenuta d'acconto alla spesa della quale viene chiesto il rimborso.

2. Nell'esecuzione dei lavori si sono verificati imprevisti che hanno comportato l'effettuazione di lavorazioni non inserite nel computo metrico ma che comunque si trovano all'interno della macrovoce "spese per l'esecuzione dei lavori" e non comportano variazione della spesa. Tali spese possono essere comunque rendicontate?

Ai sensi dell'art. 6 dell'atto d'obblighi il beneficiario deve comunicare alla Regione qualsiasi tipo di modifica rispetto al progetto approvato in sede di valutazione della domanda.

È altresì necessaria l'espressa approvazione della variazione da parte della Regione, salvo che ricorra il caso descritto dal terzo paragrafo dell'art. 6: "In caso di variazione che comporti una modifica non superiore al 10% di una o più voci di spesa è sufficiente effettuare comunicazione alla Regione. La Regione si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate e/o non comunicate".

3. La dichiarazione sulla titolarità effettiva deve riguardare anche gli esecutori dei lavori ed prestatori di servizi?

Come stabilito nel "Vademecum per i beneficiari", il destinatario del contributo deve produrre anche la dichiarazione relativa ai soggetti ai quali affida lavori, opere e servizi.

4. L'allegato relativo alla dichiarazione sulla titolarità effettiva deve essere compilato qualunque sia titolo che il destinatario del contributo vanta sul bene (comodato, proprietà, ecc)?

Le dichiarazioni relative alla titolarità effettiva del destinatario del contributo e degli esecutori, qualora si tratti di imprese dotate di personalità giuridica o persone giuridiche private, vanno prodotte alla Regione a prescindere dal titolo della disponibilità sul bene vantato da parte del responsabile dell'intervento.

5. Nel caso in cui venga individuata una situazione di conflitto d'interessi, posto che al quesito n. 7 delle FAQ – Frequently Asked Question n. 3 di quesiti evasi si specifica che "(...) affinché la Regione possa effettuare una valutazione occorre senz'altro che dalla documentazione prodotta dal beneficiario risultino i documenti attestanti, con data certa, l'effettiva richiesta e ricezione dei diversi preventivi", si chiede se, per soddisfare il requisito della data certa, sia ammissibile una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà sottoscritta dalle imprese che hanno presentato i preventivi.

In disparte ogni considerazione circa la disciplina dell'art. 2704 c.c., in merito alla "data certa", si ritiene che debba escludersi, di per sé, l'idoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa ai fini dell'affermazione della data certa del preventivo, non essendo tale circostanza suscettibile di controllo ai sensi dell'art. 71, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con le conseguenze di cui ai seguenti artt. 75 e 76.

Detto ciò resta ferma la possibilità, per la Regione, di valutare altri elementi fattuali che possano contribuire a formare il ragionevole convincimento in ordine alla precedenza di un documento rispetto ad un altro, quali ad esempio l'esistenza di uno scambio di pec, raccomandate, fax o anche ordinari messaggi di posta elettronica.

6. La regola di compilazione delle checklist in forza della quale se vi è un requisito che deve essere obbligatoriamente rispettato occorre sempre inserire la risposta "sì" vale anche nel caso dell'item 0.1 della checklist n. 2, dove si chiede "E' stata verificata l'esclusione dall'intervento delle caldaie a gas?"

Come regola generale sono risposte ammesse solo "Sì" e "N/A": per gli adempimenti obbligatori si risponde "sì", con il supporto della documentazione richiesta; per i casi di non applicabilità si inserisce "N/A", fornendo adeguata motivazione a supporto.

L'unica eccezione riguarda proprio il tema delle caldaie a gas naturale, che data la peculiarità va trattato diversamente: alla domanda occorre rispondere "sì" se l'intervento non prevede caldaie a gas naturale, "no" se si prevedono caldaie a gas naturale (escluse le caldaie a GPL – vedi quesito successivo).

7. Le caldaie a GPL vanno trattate diversamente dalle caldaie a gas?

Le condizioni di deroga riguardano, in via eccezionale, le sole caldaie a gas naturale.

8. Abbiamo un progetto che prevede il fotovoltaico con batteria di accumulo, ma trattandosi di bene sito in alta quota, l'impianto potrebbe non essere sufficiente durante l'inverno. Ci è stato chiesto se sia possibile prevedere l'uso di caldaie GPL o diesel.

Il diesel è sicuramente non ammissibile e per il GPL non sono previste deroghe.

9. Nella dichiarazione sulla conformità delle caldaie le condizioni elencate devono essere tutte soddisfatte o solo alcune? Ci interessa in particolare avere qualche precisazione sul profilo dell'"ampio programma di ristrutturazione".

I requisiti in parola, anche se quantificati con percentuali (es. incidenza di più del 20%) sono il risultato di una interpretazione dell'allegato 3 degli orientamenti CE 2021/C 58/01, dove compaiono criteri più di tipo qualitativo. Alla luce di ciò si può affermare che i requisiti devono essere soddisfatti tutti insieme, ma ci sono comunque dei margini: una caldaia con una incidenza pari al 22% non è solo per questo inammissibile. Il discorso va fatto a tutto tondo sul progetto, vedendo come sono soddisfatti i requisiti, con una valutazione complessiva dell'ammissibilità.

10. Per i progetti già avviati prima dell'ammissione a beneficio nella manualistica regionale è scritto che "si richiederà, inoltre, idonea Certificazione di compatibilità e rispetto delle prescrizioni del principio DNSH (non arrecare un danno significativo), redatta da parte di certificatori indipendenti". Avete indicazioni su queste certificazioni?

Per ora abbiamo ribadito ai beneficiari la necessità, comunque, di compilare le checklist.

La certificazione di compatibilità non può sostituire la compilazione delle checklist pertinenti, che rimane necessaria a comprovare, insieme alla documentazione a supporto, il rispetto del principio DNSH.

11. Si chiede conferma del fatto che la checklist n. 5 è applicabile in caso di interventi con muretti a secco.

Trattandosi di elementi non collegati ad edifici esistenti non viene in rilievo la checklist n. 2: si conferma l'utilizzabilità della checklist n. 5.

12. in caso di giardini ed aree esterne è applicabile la checklist n. 5, pur in assenza di un "campo base"?

In casi simili è possibile utilizzare la checklist n. 5. Nell'ambito di quest'ultima, ove applicata a contesti più contenuti rispetto a quelli per i quali è stata creata, vari elementi risulteranno non applicabili; l'importante è che tutti i punti della checklist siano comunque adeguatamente considerati e si fornisca una succinta motivazione per le risposte "N/A".

A seconda della tipologia di intervento si consiglia altresì di verificare l'eventuale pertinenza di schede ulteriori tra quelle facenti parte della Guida.

13. Ai fini dell'elemento di controllo n. 2 della checklist DNSH n. 2 della III edizione della Guida operativa, relativo al rispetto del Decreto interministeriale 26 Giugno 2015, si chiede quale tipo di documentazione occorra richiedere al progettista/beneficiario (Relazione energetica - Relazione Tecnica ex Legge 10/91 o APE ante < 10 anni non scaduta). In particolare, va richiesto al progettista di comprovare una bontà dell'efficientamento energetico o solo il mero calcolo del fabbisogno energetico?

La documentazione da presentare, varia a seconda della tipologia di intervento:

- per gli interventi di riqualificazione energetica (riportati nella Guida operativa come interventi individuali di

ristrutturazione), il progettista applica i requisiti e le prescrizioni di cui al DM 26 giugno 2015 (Allegato I, paragrafi 5.2 e seguenti). Inoltre, il progettista deve dimostrare che l'intervento non peggiori i requisiti di comfort estivo, come previsto dal CAM edilizia, nella specifica tecnica "2.4.2 Prestazione energetica", per questo tipo di interventi (riqualificazione energetica). La verifica può essere svolta tramite calcoli dinamici o valutazioni sulle singole strutture oggetto di intervento, come prescritto dalla "verifica" del CAM.

- per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello: occorre allegare al progetto quanto previsto dal DM 26 giugno 2015 (relazione tecnica, APE asseverata da soggetto abilitato, ecc.) e dal CAM edilizia (paragrafo "verifiche", riportate nel relativo Approfondimento relativo alla prestazione energetica del CAM Edilizia);

- per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello, il progettista deve dimostrare che l'intervento non peggiori i requisiti di comfort estivo, come previsto dal CAM edilizia, specifica tecnica "2.4.2 Prestazione energetica", per questo tipo di interventi (ristrutturazione importante di secondo livello). La verifica può essere svolta tramite calcoli dinamici o valutazioni sulle singole strutture oggetto di intervento, come prescritto dalla "verifica" del CAM.

14. L'ammissibilità delle spese per l'installazione di caldaie a GPL deve essere sempre esclusa o può ipotizzarsi l'applicabilità di una deroga in presenza delle condizioni di cui all'Allegato III degli Orientamenti tecnici della Commissione sull'applicazione del principio DNSH ai progetti PNRR?

Come precisato anche nelle precedenti FAQ, le condizioni di deroga previste dall'Allegato III della Comunicazione della Commissione Europea recante gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (C/2021/58 e, successivamente, C/2023/111) riguardano le sole caldaie alimentate a gas naturale.

La conoscibilità di dette condizioni di deroga risale al tempo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della citata Comunicazione della Commissione, avvenuta il 18 febbraio 2021.

Inoltre, nel mese di agosto 2022 l'Unità di Missione ha ricevuto da ciascuno dei Soggetti attuatori la conferma che i progetti selezionati con l'Avviso pubblico di propria competenza erano tutti conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

Tanto premesso, le spese relative all'installazione di caldaie alimentate a GPL devono ritenersi inammissibili ed il loro inserimento nel quadro economico conduce al definanziamento del progetto.

15. Data la difficoltà di reperire sul mercato la polizza fideiussoria richiesta ai fini dell'anticipazione da parte della Regione, un beneficiario intende accendere un mutuo "ponte", da estinguere alla data di conclusione del progetto. Si chiede se, al pari della spesa per l'emissione della polizza, anche gli interessi del mutuo possano essere inserite utilmente nel Quadro Economico quali spese di progetto.

Gli interessi passivi del mutuo che il beneficiario dovesse accendere per anticipare le spese che potrà vedersi rimborsare dalla Regione non possono ritenersi spese ammissibili, ostandovi l'art. 13, D.P.R. 5 febbraio 2028, n. 22, applicabile analogicamente anche ai fondi PNRR.

16. Come gestire i casi di interventi che prevedono l'installazione di caldaie a GPL?

Il beneficiario può proporre alla Regione una variante del progetto, nella quale chiede di:

- a) sostituire la caldaia a GPL con la pompa di calore;
- b) mantenere nel progetto la caldaia, prevedendo una diversa alimentazione, ricorrendo per esempio alla bombola del metano, compatibile con le caldaie a condensazione;
- c) stralciare dal progetto l'installazione della caldaia a GPL ed inserirla in una distinta ed autonoma progettualità di esclusiva responsabilità del privato. Più precisamente, l'installazione della caldaia deve essere del tutto espunta dal computo metrico e dal quadro economico; la stessa, inoltre, non deve figurare né tra le spese a valere sul PNRR né tra quelle gravanti sul cofinanziamento privato.

L'ipotesi da ultimo indicata è quella da preferire in tutti quei casi nei quali l'unica soluzione tecnicamente possibile per riscaldare l'immobile e garantire al pubblico la fruizione del bene recuperato sia quella dell'installazione di una caldaia a GPL.

17. È possibile uno stralcio che riguardi la sola caldaia a GPL, mantenendo nel progetto la realizzazione dell'impianto?

Nel progetto va comunque prevista una fonte di approvvigionamento ed il PNRR non può finanziare un impianto che sia alimentato da una fonte ritenuta non ammissibile.

18. L'installazione della bombola per il metano è ammissibile o si pone in contrasto con le limitazioni

relative allo stoccaggio di combustibili fossili?

L'opzione in parola consente di mantenere nel progetto la previsione dell'installazione della caldaia.

L'allegato III prevede, tra l'altro, che è ammesso il sostegno alle misure riguardanti l'infrastruttura di trasporto e distribuzione di combustibili gassosi, purché al momento della costruzione la misura consenta il trasporto (e/o lo stoccaggio) di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

In particolare, è ammesso il finanziamento di infrastrutture di trasporto e distribuzione di combustibili gassosi a patto che la misura consenta, al momento della costruzione, il trasporto o lo stoccaggio di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

Ciò significa che l'infrastruttura finanziata non può essere destinata esclusivamente a gas fossili, ma deve essere compatibile con gas alternativi come biometano, idrogeno verde o blu, gas sintetici a basse emissioni di carbonio.

Negli interventi inclusi nell'investimento M1C3|2.2 l'infrastruttura di stoccaggio (la bombola per il gas naturale) potrebbe essere ritenuta ammissibile solo a condizione che ne sia dimostrata la compatibilità con lo stoccaggio e l'uso di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio.

Pertanto:

- a) se il serbatoio è idoneo allo stoccaggio e alla distribuzione di biometano e gas miscelati con idrogeno, consentendo in futuro di ricorrere a forniture di tali carburanti, sarà possibile sostenere la compatibilità della misura con il DNSH, allegando la documentazione tecnica che attesti tale compatibilità unitamente ad una strategia di transizione indicativa della progressiva conversione a gas rinnovabili dell'infrastruttura.
- b) se il serbatoio è destinato esclusivamente al metano fossile l'infrastruttura dovrà ritenersi non compatibile con il DNSH, in quanto non rispettosa del vincolo che richiede la capacità di trasporto e stoccaggio di gas rinnovabili.

19. Chiarimento sulla denominazione dell'investimento ai fini degli adempimenti pubblicitari.

La prima versione del decreto di assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori (D.M. 18 marzo 2022, n. 107) erroneamente indicava come denominazione dell'investimento 2.2 la dicitura "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale".

A seguito delle modifiche apportate dal D.M. 7 marzo 2024, n. 92, il citato decreto riporta la corretta denominazione "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale", che soggetti attuatori e beneficiari sono tenuti ad impiegare nella documentazione, nei materiali informativi e nella comunicazione relativi all'investimento.